REGOLAMENTO (CEE) N. 728/81 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di peli grossolani, della categoria di prodotti n. 142 (codice n. 1420), originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), ed in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti dell'allegato D, entro il limite di un massimale comunitario pari al 56,1 % del totale delle importazioni della categoria di prodotti in questione nella Comunità, dall'insieme dei beneficiari, nel 1977; che, tuttavia, in nessun caso il massimale che risulta da questo calcolo potrà superare in generale 127,5 % di quello fissato per il regime preferenziale dell'esercizio 1978; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 9 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento, non appena raggiunto a livello comunitario il massimale suddetto, salvo che per i prodotti originari dei paesi riportati all'allegato G del regolamento stesso;

considerando che per i tessuti di peli grossolani, della categoria di prodotti n. 142, e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 260,10 tonnellate; che alla data del 13 marzo 1981, le importazioni nella Comunità di detti prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 24 marzo 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di tutti i paesi e territori beneficiari, fatta eccezione di quelli elencati nell'allegato F del medesimo regolamento:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1420	142	ex 58.02	58.02-69; 79; 89	Tessuti di peli grossolani, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi e di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili artificiali o sintetiche

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione